

La Suprema Corte finalmente riconosce il dolo eventuale per i killer al volante

Il dolo eventuale entra in Cassazione negli omicidi da incidenti stradali. Ma la strada è aperta anche per i reati ambientali.

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato*

Il dolo eventuale finalmente riconosciuto dalla Cassazione per i killer al volante.

Una sentenza importante e di civiltà giuridica, che supera ed azzerava lo stato di apatica routine e di arcaica concettualità giuridica con il quale fino ad oggi sono state affrontate le stragi sulle strade, ormai seriali e frequenti. Un guizzo di coraggio istituzionale che adegua la norma ai tempi ed alla realtà concreta delle cose quotidiane, uscendo fuori dagli standardizzati ed asettici *clichè* di lettura ed applicazione della norma che molti fino ad oggi hanno seguito nell'individuare la colpa (e cioè una mera "imprudenza" o "negligenza") nell'azione di chi, volontariamente e sapendo bene quello che sta facendo ed a cosa lo porterà quello che sta facendo, si droga e/o si ubriaca (o tutte e due le cose insieme...) e poi si mette a guidare a velocità impensabili in pieno centro cittadino. Considerare solo "colpa" tali comportamenti è stato fino ad oggi veramente un retaggio di anacronistica lettura delle norme senza connessioni vitali con i tempi cambiati.



onaria: per la prima volta i giudici, di fronte a un grave
no la condotta lucidamente criminosa del conducente

KILLER AL VOLANTE

Il caso è qu
Condanna

L'incidente mortale
sulla via Nomentana,
nel luglio 2008
Sotto, Ignatiuc Vasile
viene interrogato

«Ha ucciso passando col rosso, il suo è un omicidio volontario»

La Cassazione annulla la condanna: c'è il dolo eventuale

Alessio e Flaminia. Luogo del-
l'incidente e iter processuale

IL PARADOSSO

100 all'ora. Stavolta a varcare
il bivio è la Citroen nera con a

per Vasile, gli ermellini scelgo-
no un'altra strada annullando

ROMA...
tà», e
marco
sari è
social:
della
seguir
degli
spera
la Cc
Dopo
grado
Vasile
gnato
ristab
una le
strade
potrà,
to all'
biame
tro l'
ti risp
è un t
nua «
risibil
mesi.
senior
lavoro

Oggi la Suprema Corte – come spesso accade – ha scritto una pagina di svolta giurisprudenziale epocale nel campo del dolo eventuale e degli “incidenti” (leggi adesso: *omicidi volontari*) stradali. Una svolta che dovrà necessariamente destare un effetto di risveglio culturale e di principio, e di modernizzazione e razionalizzazione della applicazione delle norme, da parte di tutti, in primo luogo gli operatori di PG per valutare caso per caso ogni evento mortale su strada per delineare più esattamente e pertinentemente gli elementi soggettivi del responsabile.

In realtà già in precedenza vi erano state coraggiose decisioni di GIP che avevano anticipato in materia di omicidi stradali la sussistenza del dolo eventuale in casi simili, e questo – evidentemente – sulla scorta di altrettante attività di PG sulla strada attualizzate e collegate con la realtà dei tempi e delle norme.

16 CRONACHE
KILLER AL VOLANTE
di CRISTIANA MANGANI
ROMA - Ha travolto tre anziane che viaggiavano a bordo di una Ford Ka, lanciando il suo SUV da 163 cavalli in una folle corsa sull'autostrada. Cercava di scappare ai carabinieri, ma è stato fermato, e ieri il gip di Firenze Paola Palasciano ha convalidato l'arresto nei suoi confronti modificando il reato da omicidio colposo a omicidio volontario. Per il giudice, Rodolfo Bonavolta, agente immobiliare di 33 anni, di Carpi (Modena), ha ucciso quella povera donna e ne ha ferite gravemente altre due, agendo con dolo. Così ogni probabilità il gip ha ravvisato

Nella condotta dell'automobilista il giudice ha probabilmente ravvisato la figura del dolo eventuale

L'incidente di San Casciano del 13 ottobre scorso, una donna fu uccisa e due rimasero gravemente ferite

IL MESSAGGERO
MERCOLEDÌ
17 OTTOBRE 2007

LA DOMANDA
Cos'è il "dolo eventuale" che permette di contestare l'omicidio volontario?

La figura del "dolo eventuale" si ha quando una persona pone in essere una determinata condotta, ben sapendo che esistono concrete possibilità che da questo suo comportamento possano derivare eventi dannosi per terze persone, e accettando il rischio che questo si verifichi. Secondo una interpretazione giurisprudenziale che sta sempre più prendendo piede, l'automobilista che si mette alla guida di un autoveicolo sotto l'effetto di alcool o di droga si trova quindi nella consapevolezza di poter provocare incidenti mortali. Una proposta di legge dell'Udeur mira a rendere stabile l'applicazione di questa interpretazione giurisprudenziale agli incidenti provocati da ubriachi.

Il gip: quell'incidente è un omicidio volontario

Firenze, ubriaco e drogato travolse tre anziane. Il pm aveva chiesto l'arresto per omicidio colposo

Ma questa sentenza è importantissima anche per la sua **portata di principio generale** perchè, pur derivando naturalmente da un caso di omicidio stradale, contiene svolta epocale di **ordine trasversale per tutti gli altri casi di fattispecie penale** entro i quali si continua a voler qualificare come “colposi” (da prontuario) eventi delittuosi che invece solo a tutti gli effetti da “dolo eventuale”. Ed il campo ambientale risente in primo luogo di questa importante e grande novità giurisprudenziale, atteso che tale campo è ricco di incrostazioni interpretative ed applicative basata su seriali qualificazioni di crimini ambientali improntati a “colpa” mentre invece ormai è tempo di adeguare la lettura e l'applicazione delle norme individuando (dove ci sono naturalmente gli estremi) il “dolo eventuale” a carico dei responsabili.

La sentenza del Supremo Collegio in commento e riportata in queste ore da tutte le cronache dovrà – dunque – essere valutata anche nella portata e nelle conseguenze generali pure in relazione ad altri reati diversi da quelli stradali. E penso in primo luogo – ad esempio – per quanto riguarda il campo ambientale ai crimini di incendi boschivi ed ai grandi inquinamenti idrici e da rifiuti, dove solo desueti approcci culturale possono oggi continuare a vedere una colpa nel comportamento preordinato, freddo, scientifico e calcolato di alcuni soggetti responsabili di danni ambientali senza precedenti.

La valorizzazione del principio del dolo eventuale è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale¹, fino ad essere contestati in alcuni occasioni.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni – febbraio 2011 – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l'uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l'applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell'inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell'elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l'organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba “limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione”. Si contesta infatti il principio - da noi, invece, sempre sostenuto - in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito.

Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e contestualmente in ogni mia

Ed oggi a maggior ragione, dopo questa coraggiosa e significativa sentenza della Cassazione, restiamo ancor più convinti delle nostre tesi e del fatto che **è ormai ora di rivalutare – soprattutto da parte della PG in sede di primissime indagini – l'elemento psicologico del responsabile, abbandonando stereotipati protocolli automatici e prontuaristici di applicazione delle norme e dedicando uno spazio operativo sostanziale e cospicuo anche e soprattutto all'analisi immediata di ogni aspetto del dolo e della colpa.** Per discernere bene ogni componente e per vedere se sussiste il dolo eventuale. In particolare nel campo degli incendi boschivi² e dei grandi inquinamenti idrici e da rifiuti.

pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

In realtà l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (...)”.

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): “ (...) Non vi è dubbio, che le norme vanno applicate - e soprattutto interpretate - con una visione che deve essere realisticamente al passo con i tempi e tenere in considerazione l'evoluzione sociale, culturale e dei connotati dei crimini che si va a affrontare. Certamente quarant'anni fa un'azione di rapina con siringa era un evento delittuoso che poteva e doveva essere letto e interpretato nel contesto del reato di rapina previsto dal codice penale in modo ben diverso da come può e deve esserlo oggi, stante il forte aumento delle potenzialità offensive della siringa contenente sangue affetto da Aids: nel codice penale la norma è rimasta la stessa, ma le condizioni storico-sociali e criminali di fondo sono radicalmente cambiate. Lo stesso si può dire per diversi crimini ambientali: in primo luogo gli incendi boschivi.

Riteniamo che i reati connessi ai crimini di incendio boschivo nell'ultimo quarto di secolo abbiano subito una evoluzione profonda e radicale, talchè oggi non è certamente più possibile affrontare a livello interpretativo ed applicativo questo tipo di grave delitto basandoci sulle logiche e sui principi di qualche decennio fa. Va rivista non soltanto la giurisprudenza, ma anche la metodologia di approccio concettuale giuridico verso tale tipo di crimine. Tutte le variabili impazzite che si sono innestate su questo fenomeno delittuoso hanno completamente stravolto le dinamiche di lettura e di applicazione dei principi giuridici storici connessi, fino al punto di rendere realistico - ed a nostro avviso ormai irrinunciabile - un criterio di nuova lettura non soltanto degli aspetti oggettivi di tale reato, ma anche e soprattutto degli aspetti soggettivi connessi al confine tra incendi boschivi colposi ed incendi boschivi dolosi, nonché i criteri interpretativi connessi al tentativo ed agli atti preparatori.

D'altra parte incursioni del dolo eventuale nella normativa ambientale sono già storicamente consolidate, grazie ad un approccio intelligente ed innovativo di diversi organi di PG e di magistrature attente, come ad esempio per l'importantissimo "reato satellite" di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato all'inquinamento idrico. Un delitto che da oltre trent'anni è l'unica e valida norma da utilizzare per il contrasto a grandi crimini di inquinamento idrico con danni pesantissimi per l'ambiente e la salute pubblica.³

Il nostro modesto pensiero è che la violenza e la capacità quasi paraterroristica di questi fenomeni criminali - che oggi non soltanto distruggono in modo inesorabile straordinarie aree di patrimonio naturale ma fanno strage di persone e di beni patrimoniali - hanno creato un nuovo fenomeno delittuoso i cui connotati vanno riletti ed esaminati per adeguare la norma (e soprattutto l'iter interpretativo della norma) alla vera evoluzione delle strategie criminali connesse. Altrimenti, si rischia di restare sul piano meramente teorico, continuando ad applicare principi desueti e storicamente inutili per contrastare fenomeni che hanno subito una evoluzione genetica ed una metamorfosi comportamentale e di attuazione profonda e radicale. In questo contesto un segnale forte e significativo è pervenuto dalle nuove strategie di approccio investigativo varate dalle Corpo Forestale dello Stato.

Infatti, le nuove strategie investigative per il contrasto ai crimini incendiari sono state al centro della giornata di lavoro del 30 luglio 2008 presso l'aula magna della Scuola del CFS di Cittaducale, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, e del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone.

Diversi i temi al centro del seminario: dalla definizione del fenomeno degli incendi boschivi quale crimine incendiario, al rafforzamento degli strumenti giuridici per renderli sempre più attuali rispetto all'evoluzione dei crimini incendiari nelle loro diverse forme, fino al potenziamento dell'attività investigativa e di reperazione sul luogo. Le nuove strategie operative sono un sostegno tecnico scientifico per il personale del Corpo forestale dello Stato. Fondamentale, in tal senso, è stato il contributo del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS che ha avuto lo scopo di analizzare le maggiori criticità giuridiche e procedurali del sistema antincendio boschivo al fine di individuare le azioni investigative più idonee per aumentare i livelli di efficienza delle attività di indagine di polizia giudiziaria. L'elaborato del Centro è stato poi recepito dal Capo del Corpo Forestale dello Stato in una circolare trasmessa a tutto il personale operante sul territorio per la pratica applicazione dei principi giuridici e procedurali elaborati in detto documento e nella giornata di lavoro presso la Scuola tutti i temi sono stati affrontati ed illustrati ai dirigenti locali del CFS.

In tale contesto, particolarmente significativa appare la parte del documento strategico che riguarda il concetto del dolo eventuale applicato al campo degli incendi boschivi, come nuova e coraggiosa linea guida per tutto il personale del Corpo. Una linea guida che - attese le nuove casistiche giurisprudenziali che stiamo registrando in queste ultime settimane in relazione ai delitti in materia di incidenti stradali mortali ed infortuni sul lavoro - ci sembra perfettamente in linea con le linee interpretative della magistratura di merito in rapida evoluzione verso alcune tipologie di delitti a forte e grave allarme e danno sociale. (...)".

³ Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - gennaio 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del D.Lgs. n. 152/06 parte terza. Anche il depuratore comunale ove determini uno stato di palese

Una prassi ormai arcaica ci ha abituati a considerare troppi reati, dall'omicidio stradale al crimine di incendio boschivo, come connotati da un elemento soggettivo automaticamente ascrivibile a colpa, seguendo metodi di routine sempre fedeli a se stessi, evitando di soffermarsi invece su un approfondito esame degli elementi psicologici del reato, come del resto il diritto penale prevede e pretende.⁴

La sentenza della Cassazione va salutata dunque con una nota di totale adesione e codivisione, auspicando che possa servire da nuovo punto di stimolo per tutti al fine di rivalutare tanti reati dettati dal dolo eventuale, ed erratamente fino ad oggi liquidati come colposi, e primi tra tutti anche quelli in materia ambientale.

Maurizio Santoloci

Publicato il 4 febbraio 2011

inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarico è soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore. Inoltre, se trattasi di acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs. n. 42/04 ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale. Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento. Va sottolineato che per il reato di danneggiamento trattandosi di un reato-delitto si deve provare il dolo (eventuale) e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del D. Lgs. n. 152/06 parte terza). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti? Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato. (...)"

⁴ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): " (...) Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattito, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale (...)"